

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)
Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)
pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it
c.f. 92021420226



COMUNE DI MALOSCO

Prot. 2038

Malosco, 21 Luglio 2017

ORDINANZA N. 58/2017

OGGETTO: Sospensione temporanea al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta in Viale Belvedere in occasione della manifestazione Mercato delle Pulci in programma i giorni Martedì' 08 agosto 2017 e il giorno Martedì' 22 Agosto 2017.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che nelle giornate di martedì 08 agosto 2017 e di martedì 22 agosto 2017, si svolgerà nel centro abitato di Malosco, nel viale Belvedere, la manifestazione denominata "Mercato delle Pulci" organizzata dalla Pro Loco di Malosco, che vedrà la partecipazione della popolazione locale e dei turisti presenti per le vacanze estive;

Vista la richiesta scritta della Pro Loco di Malosco, di data 20/07/2017 prot 2038, quale associazione organizzatrice della manifestazione, volta ad ottenere la chiusura temporanea al traffico veicolare di un tratto di viale Belvedere nei giorni citati precedentemente;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta della Pro Loco di Malosco al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni in totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa, in considerazione anche del fatto che si prevede la una nutrita partecipazione di pubblico;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare gli artt. 7 e 159;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

Visto il R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940 n. 365 ed in particolare l'art 25;

Visto lo Statuto comunale.

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

ORDINA

**IL GIORNO MARTEDÌ' 08 AGOSTO 2017 E IL GIORNO MARTEDÌ' 22 AGOSTO 2017,
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00
E COMUNQUE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI**

1. La sospensione della circolazione veicolare e l' istituzione di un divieto di sosta temporaneo, con rimozione forzata per un tratto di Viale Belvedere e Piazza Erspamer, per tutti i veicoli ad esclusione dei veicoli d'emergenza ed a servizio della manifestazione

D E M A N D A

Alla Pro Loco di Malosco l'onere di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima come previsto dalla normativa vigente ed alle deviazioni predisposte.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

A V V E R T E

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

Rimane a cura della Pro Loco di Malosco il ripristino dei luoghi oggetto della manifestazione, in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e l'asportazione dell'attrezzatura utilizzata per l'organizzazione della manifestazione.

R E N D E N O T O

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo Telematico
- Stazione Carabinieri di Fondo avente competenza sul territorio interessato;
- APSS servizio 118;

A V V E R T E A L T R E S I

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento da'attuazione del C.d.S.).

IL TECNICO COMUNALE
Claudio Maccacaro

